

REGOLAMENTO LODE LIVORNESE MOBILITA' ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art.1 - Programma di Mobilità

1. Il Comune predisporrà, almeno ogni 4 anni, un Programma di Mobilità dell'utenza, come strumento di pianificazione, al fine di rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse nel corso dell'assegnazione.
2. Per l'attuazione delle misure di mobilità, i comuni possono utilizzare gli alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta, in quota idonea e coordinata con le finalità delle nuove assegnazioni.
3. I comuni definiscono la quota annuale di alloggi da destinare alla mobilità in una percentuale non superiore al 30 per cento degli alloggi che pervengono in disponibilità.

Art. 2 – Procedimenti di mobilità

1. Il Comune provvede alla gestione della Mobilità degli assegnatari ERP, secondo le modalità previste dall'art. 20 della Legge Regionale 2/2019 (d'ora in poi Legge regionale”).
2. La mobilità può essere attivata:
 - a) a domanda degli assegnatari al Comune di appartenenza;
 - b) d'ufficio qualora venga accertata una situazione di sovraffollamento o sottoutilizzo come definiti dalla Legge regionale;
 - c) d'urgenza, sia d'ufficio che ad istanza di parte, per rispondere a situazioni di grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza od incolumità personale o familiare accertate dalle autorità competenti in materia.

Art. 3 Commissione tecnica per la mobilità

1. La competenza in materia di mobilità viene attribuita dai Comuni alla Commissione tecnica nominata ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale.
2. Alla Commissione tecnica per la mobilità compete:
 - a) approvazione ed aggiornamento Graduatoria Mobilità alloggi E.R.P.;
 - b) esame e decisione in merito alle istanze di opposizione alla Graduatoria Mobilità alloggi E.R.P.;
 - c) esamine controdeduzioni presentate dagli interessati in caso di esclusione dalla Graduatoria per perdita dei requisiti di mantenimento dell'alloggio E.R.P. in sede di avvio del procedimento di mobilità e decisione in merito.

Art. 4 – Domanda di mobilità ordinaria

1. In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate domande di mobilità relativamente all'alloggio utilizzato.
2. La domanda di mobilità potrà essere presentata esclusivamente in favore dei componenti il nucleo familiare residenti nell'alloggio assegnato, legittimati ad abitarvi od autorizzati dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale. Per le finalità della mobilità non fanno parte del nucleo familiare gli ospiti temporanei e le coabitazioni di cui all'art. 18 della Legge regionale, ancorché residenti.
3. I comuni definiscono il contenuto del Bando di mobilità e della domanda, nonché le modalità di presentazione delle istanze, il procedimento di formazione e pubblicazione della graduatoria mobilità, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse.
4. La graduatoria di mobilità deve essere definita sulla base delle condizioni di attribuzione del punteggio indicate nell'alligato A al presente atto.
5. La mobilità su domanda dell'assegnatario può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione, delle condizioni di attribuzione del punteggio e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.
6. Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal comune comporta l'improcedibilità della domanda stessa.

Art.5 - Mobilità d'ufficio

1. Il Soggetto Gestore provvederà entro il 30 Giugno di ogni anno a fornire al Comune una ricognizione sulle situazioni di sovraffollamento e sottoutilizzo.
2. Ai fini della valutazione della procedibilità della mobilità d'ufficio potrà essere considerato consolidato il sottoutilizzo e/o il sovraffollamento accertato per un periodo pari o superiore ad anni due.
3. Il Comune una volta individuato l'alloggio dove ricollocare il nucleo procederà con atto motivato a disporre l'assegnazione prevista all'art. 13 della Legge regionale.
4. Per il procedimento di mobilità d'ufficio si fa riferimento alla Legge regionale.
5. Per limitare le situazioni di sottoutilizzo i comuni possono proporre forme di coabitazione tra nuclei familiari diversi.

Art.6 - Mobilità d'urgenza

1. La domanda per la "mobilità d'urgenza" può essere presentata dall'assegnatario in ogni momento. La stessa è corredata dalle certificazioni idonee alla valutazioni dell'urgenza, in particolare con riguardo a situazioni di gravi motivi di salute, grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia.
2. La mobilità d'urgenza può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento per il diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.
3. La valutazione e l'accoglimento dell'istanza compete alla Commissione tecnica di cui all'art. 3 del presente regolamento. Ove accolta sarà eseguita in via prioritaria.
4. Il rifiuto dell'alloggio idoneo individuato per la mobilità d'urgenza comporta l'improcedibilità della domanda.

Art.7 - Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

1. Tale procedura prevista ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale consente al Comune di autorizzare in qualsiasi momento il cambio consensuale tra assegnatari nell'ambito del territorio comunale ma anche tra Comuni diversi.
2. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. La documentazione tecnico/amministrativa necessaria per la stipula dei contratti di locazione e le attività connesse all'ottenimento di tali documenti, sono a carico degli assegnatari.
3. I Comuni e/o il soggetto gestore potranno predisporre sul sito istituzionale piattaforme on line di consultazione degli alloggi resisi disponibili ed autorizzati allo scambio consensuale.
4. I soggetti interessati, congiuntamente dovranno presentare istanza di cambio consensuale al Comune, o ai comuni di riferimento se di Comuni diversi. Verificata la compatibilità degli alloggi da assegnare in funzione del rapporto vani/persone, l'autorizzazione del soggetto gestore e la sussistenza dei presupposti di legge, il Comune dispone gli atti conseguenti.

Art.8 - Mobilità intercomunale

1. I Comuni del Lode livornese esamineranno i casi di mobilità intercomunale dei richiedenti che siano in una delle seguenti situazioni accertate e documentate:
 - a) luogo di lavoro prevalente diverso dal Comune di residenza;
 - b) assistenza a familiari con documentazione medica certificata ai sensi della normativa vigente o da presidi ospedalieri e/o medici del SSN;
2. Il nucleo familiare richiedente dovrà essere assegnatario regolare dell'alloggio da almeno due anni e la domanda dovrà essere fatta al Comune nel quale si vuole ottenere il trasferimento, il quale provvederà all'inserimento della stessa nella graduatoria mobilità.
3. Il Comune procederà all'avvio del procedimento di mobilità, qualora il richiedente sia collocato utilmente in graduatoria e sia individuato un alloggio idoneo, dandone comunicazione al Comune di residenza. Accertati i requisiti di permanenza previsti dalla Legge Regionale, le condizioni di attribuzione del punteggio

e verificato che non vi siano inadempienze contrattuali, viene disposta l'assegnazione. L'atto viene trasmesso al soggetto gestore e al Comune di residenza.

4. In caso di autorizzazione alla mobilità intercomunale l'assegnatario deve rilasciare l'alloggio occupato nella piena disponibilità del Soggetto Gestore, libero da persone o cose, entro sessanta giorni dalla consegna dell'alloggio oggetto della mobilità, prorogabili una sola volta solo per gravi e giustificati motivi.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

1. A partire dall'approvazione della prima graduatoria di mobilità fra assegnatari formata sulla base delle norme del presente Regolamento decade ogni altra graduatoria formata sulla base della previgente normativa.

2. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento trova applicazione la Legge Regionale.

ALLEGATO A – CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI GRADUATORIA MOBILITA'

La graduatoria degli aspiranti al cambio dell'alloggio è formata sulla base dei punteggi e dei criteri di seguito indicati.

1 presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni (senza invalidità):

- abitanti al secondo piano senza ascensore	punti 8
- abitanti al terzo piano senza ascensore	punti 16
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore	punti 20

2 presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, superiore ai 2/3:

- abitanti al piano terra	punti 4
- abitanti al primo piano senza ascensore	punti 8
- abitanti al secondo piano senza ascensore	punti 12
- abitanti al terzo piano senza ascensore	punti 20
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore	punti 24

2.1 presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione della domanda, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti, pari al 100%:

- abitanti al piano terra	punti 8
- abitanti al primo piano senza ascensore	punti 12
- abitanti al secondo piano senza ascensore	punti 16
- abitanti al terzo piano senza ascensore	punti 24
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore	punti 28

3 presenza nel nucleo familiare di componenti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.118/71, o che abbiano superato il 65° anno di età alla stessa data, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.L.gs. n° 509/88 (a prescindere dal grado di invalidità):

- abitanti al piano terra	punti 8
- abitanti al primo piano senza ascensore	punti 12
- abitanti al secondo piano senza ascensore	punti 16
- abitanti al terzo piano senza ascensore	punti 24
- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore	punti 28

Nel caso di invalido che abbia superato il 65° anno di età, ma non riconosciuto invalido ai sensi del D.L.gs. 509/88, sarà valutato il grado di invalidità.

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più persone invalide di cui ai punti 2 e 3 si attribuirà il punteggio più favorevole aumentato di: punti 4

La condizione di punteggio di cui al punto 1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 3, per quanto riguarda i soggetti ultrasessantacinquenni.

4 alloggio sovraffollato alla data di presentazione della domanda:

- due persone a vano utile:	punti 20
- oltre due persone a vano utile	punti 28
- oltre tre persone a vano utile	punti 36
- oltre quattro persone a vano utile	punti 40
-oltre cinque persone ed oltre a vano utile	punti 44

5 alloggio sottoutilizzato alla data di presentazione della domanda:

- oltre un vano e mezzo rispetto al n° di componenti	punti 24
- oltre due vani e mezzo rispetto al n° di componenti	punti 28

6 qualità dell'alloggio:

- senza ascensore posto al primo piano	punti 1
- senza ascensore posto al secondo piano	punti 2
- senza ascensore posto al terzo piano	punti 4
- senza ascensore posto al quarto piano ed oltre	punti 6
- senza riscaldamento a norma (vedi scheda tecnica Soggetto Gestore)	punti 6

- certificato di un'Autorità competente con cui si dichiara che l'alloggio presenta umidità causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi: punti 12

7 coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, esistente da almeno un anno alla data di presentazione della domanda: punti 12

8 essere assegnatario dell'attuale alloggio:

- da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda	punti 10
--	----------

- da più di 15 anni alla data di presentazione della domanda punti 15

9 presenza nel nucleo familiare di soggetto con grave handicap motorio (condizione equiparata a quella del cieco assoluto), come da certificazione medica, abitante in alloggio con barriere architettoniche (produrre documentazione attestante l'uso di deambulatore e/o carrozzina per poter usufruire di alloggi costruiti secondo i criteri di accessibilità): punti 30

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considerano con barriere architettoniche, anche gli alloggi che siano dotati di ascensori non idonei ai sensi della legge n° 13/1989.

10 patologie equiparabili a quelle previste al punto 9, previa valutazione della documentazione di merito, da parte del medico componente della Commissione Tecnica per l' E.R.P. e la Mobilità, in qualità di rappresentante Asl: punti 30

La condizione di cui al punto 9 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 10.

La sola condizione di soggetto con grave handicap motorio, facente uso di carrozzina e/o deambulatore, dà diritto al cambio in via prioritaria in alloggi costruiti secondo i criteri di accessibilità.

11 Necessità di riunificare il proprio nucleo familiare con altro nucleo familiare, assegnatario di alloggio di E.R.P residente nel territorio del Comune di destinazione, si attribuiscono: punti 30

12.1 Mobilità intercomunale: avvicinamento luogo di lavoro (la distanza si calcola applicando la tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI, Automobile Club d'Italia, tra Comune di residenza e Comune ove si presenta istanza)

- KM oltre 20 punti 10
- KM oltre 50 punti 20
- KM oltre 80 ed Isole punti 30

12.2 avvicinamento al luogo di cura o di assistenza a familiari residenti (la distanza si calcola applicando la tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI, Automobile Club d'Italia, tra Comune di residenza e Comune ove si presenta istanza)

- KM oltre 20..... punti 10
- KM oltre 50..... punti 20
- KM oltre 80 ed Isole punti 30